

AS1933 - TARIFFE MINIME CORSI SCUOLE NAUTICHE

Roma, 22 dicembre 2023

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge n. 287/1990, nella propria adunanza del 19 dicembre 2023, ha inteso rilevare alcune criticità concorrenziali derivanti dall'articolo 49-septies, comma 21, lettera i), del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*", relativo alla definizione di un tariffario minimo per le prestazioni di scuola nautica.

Come noto, il D.lgs. n. 171/2005 è espressione dell'esercizio della delega parlamentare al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"

In particolare, l'articolo 49-septies, comma 21, del D.lgs. n. 171/2005¹ demanda a un successivo decreto ministeriale la disciplina relativa a vari aspetti dell'attività di scuola nautica; per quel che rileva ai fini della presente segnalazione, la lettera i) del predetto comma 21 fa riferimento alla definizione di un "*tariffario minimo*" per la remunerazione delle prestazioni delle scuole nautiche italiane.

In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato adottato - dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy - il Decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 142, rubricato "*Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche*", che costituisce il regolamento di riferimento per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, finalizzata in particolare all'organizzazione di corsi e all'offerta di formazione (di carattere sia teorico che pratico) per il conseguimento, tramite esame, di patenti nautiche di varie tipologie (categorie A, C e D per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, sia a motore che a vela e motore; categorie A, C e D per la navigazione senza alcun limite dalla costa, sia a motore che a vela e motore; categoria B). Tra i vari aspetti disciplinati, l'articolo 20 di tale decreto ministeriale, rubricato "*Tariffario*", interviene sulla fissazione, da parte delle scuole nautiche, delle tariffe all'utenza che, in particolare, devono rispettare dei valori minimi espressamente indicati in allegato al decreto ministeriale stesso (nello specifico nel suo Allegato III).

Ciò posto, si rileva come le descritte previsioni normative, di cui all'articolo 49-septies, comma 21, lettera i), del D.lgs. n. 171/2005 all'articolo 20 e all'Allegato III del Decreto ministeriale n. 142/2023, presentino profili di restrittività concorrenziale tali da porsi in conflitto con il principio di libera concorrenza tra operatori economici. Tali restrizioni concorrenziali non risultano proporzionate, giustificate né necessarie ai fini del perseguimento dell'obiettivo pubblico sotteso al citato decreto legislativo.

La previsione di un tariffario minimo, infatti, risulta idonea a integrare una restrizione ai sensi della normativa *antitrust*, consistente nell'indicazione di valori di riferimento, per di più minimi, in merito a un'importante variabile strategica qual è il prezzo delle prestazioni interessate. Tale contesto risulta oggettivamente atto ad alterare la concorrenza, in quanto idoneo a sostituire l'adozione di una strategia uniforme all'operare indipendente delle singole imprese (nel caso di specie, le scuole nautiche), le quali, in assenza del tariffario in questione, potrebbero decidere

¹ [Detto comma 21, nello specifico, recita: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica; c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale; d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti; e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico; f) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15; h) disciplina dell'attività pubblicitaria; i) tariffario minimo; l) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica" (enfasi aggiunta).]

autonomamente e diversamente il costo per l'utenza delle proprie prestazioni di formazione ai fini del conseguimento di patenti nautiche. In altri termini, la suddetta previsione mina i principi concorrenziali di corretta competizione tra scuole nautiche e di libera determinazione dei prezzi da parte delle stesse.

Come più volte ribadito dall'Autorità², la fissazione di una tariffa per la fornitura di servizi (e/o di beni) risulta idonea a incidere sulle dinamiche concorrenziali tra i soggetti che svolgono tali attività, di fatto annullando *tout court* un'importante variabile concorrenziale (il prezzo). Né può rilevare al riguardo l'esigenza, ad esempio, di assicurare la qualità e/o la sicurezza dei servizi resi alla clientela (costituita nel caso di specie dagli aspiranti conduttori di imbarcazioni, a motore e/o a vela), atteso che, come avviene per altri settori, gli *standard* qualitativi e professionali possono essere garantiti attraverso diversi meccanismi, presidi e controlli, altrettanto efficaci ma meno lesivi della concorrenza.

Nel suo costante orientamento, l'Autorità ha, quindi, ritenuto che l'imposizione di tariffe (per di più minime, nel caso di specie) sia idonea a incidere sulle dinamiche concorrenziali nella fornitura dei servizi (e/o dei beni) interessati, e non possa giustificarsi nell'ambito del bilanciamento tra le esigenze di tutela della concorrenza e altre possibili esigenze (ad esempio, quelle di tutela della sicurezza, di garanzia della qualità, ecc.).

Per quanto precede, la descritta normativa appare porsi in contrasto con la disciplina nazionale ed euro-unitaria a tutela della concorrenza, in quanto atta a favorire l'uniformità delle condotte di prezzo da parte delle imprese coinvolte (le scuole nautiche), in possibile violazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, in relazione con l'articolo 101 del TFUE in materia di concorrenza, e dall'articolo 49 del TFUE in materia di libertà di stabilimento.

Inoltre, la fissazione di tariffe minime si pone in contrasto con le misure di liberalizzazione adottate dal Legislatore, che hanno inteso eliminare dall'ordinamento le restrizioni all'esercizio delle attività economiche che non siano giustificate da esigenze imperative di interesse generale e costituzionalmente rilevanti. In particolare, l'articolo 34, comma 3, lettera f), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" (cosiddetto Decreto Salva Italia) e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - ha abrogato espressamente le restrizioni contenute nella normativa vigente relativamente all'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi. Analoghe disposizioni erano già contenute nel D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*" (cosiddetta Manovra bis) e convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - laddove, al suo articolo 3, comma 9, lettera h), è stata prevista l'abrogazione delle norme recanti "*l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi*".

In definitiva, considerate altresì le disposizioni citate, l'articolo 49-septies, comma 21, lettera i), del D.lgs. n. 171/2005 comporta un significativo, indebito, non necessario, né proporzionato ostacolo alla più ampia concorrenza tra scuole nautiche, suscettibile di porsi in conflitto con i principi nazionali e unionali a tutela della concorrenza tra operatori economici.

L'Autorità auspica, pertanto, una modifica delle disposizioni legislative indicate con l'eliminazione delle distorsioni concorrenziali evidenziate, come sopra precisato.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

² [Cfr., da ultimo, AS1889 - *Disciplina delle tariffe per la verifica degli impianti di messa a terra*, in *Bollettino n. 20/2023.*]